SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 32

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.**

**La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.**

## SOMMARIO

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste**



**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**



**Ministero della sanità**



**Ministero del tesoro**



**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**



*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

**1985**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CIRCOLARI**

**Ufficio italiano dei cambi**



**CONCORSI ED ESAMI**

# LEGGI E DECRETI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Comunicato relativo al decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706 non convertito in legge per decorrenza del termine**

Il decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985.

**86A0990**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **877**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

latino medievale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986*
*Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 224*

**86G0095**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **878**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 47 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è inserito l'insegnamento di «metodologia e tecnica della ricerca sociale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986*
*Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 227*

**86G0096**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. **879.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

chirurgia gastroenterologica;
applicazioni tecnologiche in chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986*
*Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 228*

**86G0097**

---

LEGGE 27 gennaio 1986, n. **19.**

**Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato:

«Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonchè conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero della sanità fornisce alle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attività professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione».

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che

comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

*a*) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

*b*) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato *D*.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato *D* per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati *B* e *C*, la differenza di cui alla precedente lettera *b*) e determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato».

### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è così modificato:

«Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE».

### Art. 5.

L'articolo 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è sostituito dal seguente:

«Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale. ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

---

NOTE

*Nota all'art. 1:*

La legge n. 217/1978 reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee. Il testo dell'art. 3, coordinato con le modifiche apportate dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

*Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonchè conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.*

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani».

*Nota all'art. 4:*

La legge n. 905/1980 reca norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea. Il testo dell'art. 3, coordinato con la modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3. — Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

*Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.*

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1648):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) il 3 maggio 1984.

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede legislativa, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV e VIII.

Esaminato dalla XIV commissione il 12 giugno 1985 e approvato il 3 luglio 1985.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1425):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 25 luglio 1985, con pareri della commissione 1ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 12ª commissione il 18 dicembre 1985 e approvato il 15 gennaio 1986.

**86G0127**

---

## DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 20.

**Misure urgenti per il settore siderurgico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri connessi a programmi di intervento di ristrutturazione e riconversione, anche attraverso la chiusura di impianti, nel settore dei tubi ed alla conseguente soluzione dei problemi occupazionali, il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 40 miliardi.

2. Alle domande di contributo relative alla chiusura di impianti, che devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e le relative norme di attuazione.

3. Alle imprese che presentano programmi di ristrutturazione o riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e che prevedono la completa realizzazione entro il 1988, sempreché non comportino incrementi di capacità produttiva, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al massimo al cinquanta per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda la soluzione di un problema occupazionale per un numero di unità superiore a 400, il contributo predetto è cumulabile con quelli già concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986. Il contributo e concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 marzo 1986.

Art. 4.

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

*a)* per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ª di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di L. 90.000;

*b)* per i prodotti laminati piani consistenti in coils-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di L. 250.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione. Alle imprese predette che hanno concluso accordi di collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base ai quali è prevista la rottamazione di impianti per la produzione di laminati piani di cui alla lettera *b)* del comma 1 e che abbiano costituito società a partecipazione mista, possono essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di programmi di riconversione miranti al reimpiego anche parziale di unità lavorative precedentemente occupate presso gli impianti siderurgici rottamati. Il contributo potrà essere concesso nella percentuale massima del 50 per cento del costo del programma e non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 5 miliardi. Le domande devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986; il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre 1985, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. Le somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo saranno utilizzate per le finalità del precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4 il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 il predetto «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.

4. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1986*
*Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 11*

**86G0134**

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1986.

**Modalità procedurali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985, concernente i programmi integrati mediterranei.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (in seguito denominati PIM);

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la normativa nazionale concernente i singoli settori previsti dal regolamento PIM sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e la legge 1° dicembre 1983, n. 651, concernente le disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il programma triennale di intervento approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, concernente il finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili all'ordinamento interno;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° febbraio 1986;

Decreta:

Le autorità territoriali designate per la elaborazione dei PIM, di cui al regolamento CEE n. 2088/85 (in seguito indicato come regolamento), sono le regioni.

Le regioni utilizzano le strutture tecnico-amministrative idonee a curare la predisposizione dei PIM, la relativa articolazione per progetti e la loro attuazione, assicurando la tempestività di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento stesso.

Le regioni elaborano i PIM, definiscono i progetti e ne curano l'attuazione in conformità, oltre che del regolamento citato, delle normative nazionali concernenti i singoli settori di intervento, intrattenendo i più stretti rapporti con le amministrazioni centrali competenti per singoli settori e fondi comunitari.

Le amministrazioni centrali forniscono al riguardo ogni collaborazione e, per le materie nelle quali abbiano funzioni proprie e/o per le quali concorrono ad assicurare la copertura finanziaria della quota nazionale, formulano le relative proposte ai fini dell'ulteriore esame da parte di organismi competenti.

Le regioni designano il loro rappresentante in seno al comitato amministrativo di cui all'art. 9, primo comma, del regolamento.

Le regioni si impegnano al rispetto dei termini e delle scadenze del contratto di programma di cui all'art. 9, secondo comma, del regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ove nominato, e l'autorità competente per l'attuazione del regolamento, per il coordinamento di tutte le azioni ad esse connesse ed è il titolare dei rapporti tra le autorità territoriali e la Comunità in materia di PIM.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ove nominato, designa i delegati in seno al comitato consultivo di cui all'art. 7 del regolamento e al comitato amministrativo di cui all'art. 9, primo comma, anche ai fini della stesura dei singoli contratti di programma.

I PIM sono trasmessi, entro il 30 giugno 1986, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Presso l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie e istituito, per provvedere all'esame di conformità dei PIM, un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dallo stesso Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ove nominato, e costituito da rappresentanti dei seguenti Ministeri: affari esteri, bilancio e programmazione economica, tesoro - Ragioneria generale dello Stato, industria, commercio e artigianato, agricoltura e foreste, lavoro e previdenza sociale, marina mercantile, turismo e spettacolo; da rappresentanti degli uffici dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, nonché da rappresentanti delle altre amministrazioni centrali e delle regioni di volta in volta interessate.

I PIM, provvisti del parere di conformità, vengono inviati al CIPE che li valuta con riferimento alla riserva dei due terzi del finanziamento alle zone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, citato nelle premesse, alle priorità delle azioni, alla loro coerenza con le linee di politica economica generale e alla copertura finanziaria della quota parte nazionale.

In base alle determinazioni del CIPE, l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette i PIM alla Comunità per il tramite del Ministero degli affari esteri.

I dati relativi ai flussi finanziari concernenti i PIM sono acquisiti dall'apposito sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - Area Comunità economica europea.

Roma, addì 1° febbraio 1986

*Il Presidente:* CRAXI

86A0943

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 ottobre 1985.

**Misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo», vendemmia 1982 e precedenti.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barolo» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo» vendemmia 1980 e precedenti;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino «Barolo» vendemmia 1981 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1981 e precedenti e a quello derivante dalla vendemmia 1982 che alla data del 31 ottobre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1985-86 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie 1983-84 e 1984-85 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

Decreta:

*Articolo unico*

A partire dal 1° novembre 1985 e fino al 31 ottobre 1986, il vino «Barolo» derivante dalle vendemmie 1981 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1982 che alla data del 1° novembre 1985 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1985

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

86A0909

DECRETO 1° febbraio 1986.

**Proroga dell'impiego dei contenitori alternativi per i «vini da tavola» ed i «vini frizzanti».**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973);

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 16 marzo 1984);

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 6 dicembre 1984), modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985), con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1985 la possibilità di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Ritenuta l'opportunità, nel quadro delle più vaste iniziative di approfondimento e di studio in corso o programmate, di prorogare, in via sperimentale, l'impiego dei recipienti di cui al sopracitato decreto ministeriale 29 novembre 1984, modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 1985, al fine di acquisire dati utili per una ulteriore valutazione circa la loro idoneità a realizzare un incremento nel consumo di vino, mantenendo intatte le qualità del prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1987, i prodotti definiti «vini da tavola» dall'allegato II, punto 11, del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162:

contenitore di materiale plastico, eventualmente racchiuso in un involucro di altro materiale, avente una capacità compresa tra litri 0,250 e i 60 litri;

contenitore di metallo avente capacità compresa tra litri 0,250 e mezzo litro;

contenitore costituito da una pellicola di materiale plastico accoppiata con cartone e/o alluminio avente una capacità compresa tra litri 0,250 e 1 litro.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1987, i prodotti definiti «vino frizzante» e «vino frizzante gassificato» dall'allegato II, punti 15 e 16, del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, possono essere posti in commercio in contenitori di metallo aventi una capacità compresa tra litri 0,250 e mezzo litro.

Art. 3.

I contenitori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere rispondenti alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777.

Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione «prodotto confezionato il ....» seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno.

Sullo stesso campo visivo della data di riempimento, deve essere apposta, a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare i mesi sei da quella di confezionamento.

Art. 4.

In deroga alla disposizione dell'ultima parte dell'ultimo comma del precedente articolo, il confezionatore può apporre una data di scadenza superiore ai sei mesi qualora, sulla base di documentazione rilasciata da istituti scientifici o laboratori pubblici e da tenere a disposizione degli organi di vigilanza, risulti che i materiali di confezionamento utilizzati sono idonei a conservare le caratteristiche del vino per il periodo indicato sul contenitore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1986

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

---

NOTE

*Note alle premesse:*

— L'art. 28 del D.P.R. n. 162/1965 così recita:

«Art. 28. — I mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità».

— L'art. 11 della legge n. 283/1962, come modificato dalla legge n. 441/1963, vieta la produzione, la detenzione per il commercio, la messa in commercio o l'uso di utensili da cucina e da tavola, di recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché di qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

*a)* di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
*b)* stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
*c)* rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
*d)* saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;
*e)* costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
*f)* di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

*Nota all'art. 1:*

Per il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 162/1965 v. nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per la legge n. 283/1962 v. nelle premesse del presente decreto.

— Per il D.M. 21 marzo 1973 v. nelle premesse del presente decreto. Modificazioni e aggiornamenti al decreto sono stati introdotti dai seguenti decreti:

D.M. 3 agosto 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974);
D.M. 19 novembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 6 dicembre 1974);
D.M. 27 marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975);
D.M. 13 settembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975);
D.M. 18 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979);
D.M. 2 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980);
D.M. 25 giugno 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981);
D.M. 2 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982);
D.M. 20 ottobre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982);
D.M. 4 aprile 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985).

— Per il D.M. 18 febbraio 1984 v. nelle premesse del presente decreto.

— Per il D.P.R. n. 777/1982 v. nelle premesse del presente decreto.

**86A0906**

---

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 agosto 1985.

**Determinazione dei valori e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del VII Congresso mondiale dell'ONU sui problemi del crimine.**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1985, n. 324, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di francobolli celebrativi del VII Congresso mondiale dell'ONU sui problemi della prevenzione del crimine;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1665 del 6 agosto 1985;

Decreta:

*Articolo unico*

È emesso un francobollo da L. 600 celebrativo del VII Congresso mondiale dell'ONU sui problemi della prevenzione del crimine.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta fluorescente non filigranata: formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: policromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano l'emblema dell'ONU, quello del Congresso e la riproduzione stilizzata del mondo.

Sul francobollo è riportata la leggenda «VII CONGRESSO SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE MILANO 26 AGOSTO 6 SETTEMBRE 1985», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1985

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

**86A0797**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1985.

**Modificazioni degli ambiti territoriali e rideterminazione degli organigrammi degli uffici periferici del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 643/1983, concernente l'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, attuativo della legge di delega predetta;

Visto l'art. 16, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto che consente — in deroga alla preesistente normativa — di modificare il numero delle circoscrizioni, il livello e le sedi degli uffici periferici e, rispettivamente, di variare le dotazioni organiche di ciascun ufficio periferico nei limiti della dotazione globale, al fine di realizzare miglioramenti organizzativi e funzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego»;

Effettuata la ricognizione sull'attività di controllo sanitario alle persone e alle merci svolta dagli uffici periferici di questa amministrazione;

Accertata la necessità di adeguare le strutture alle mutate situazioni nel traffico di persone e di merci, secondo quanto stabilito dalla predetta direttiva CEE;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà di cui al menzionato art. 16, lettere *a)* e *b)*;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le circoscrizioni, il livello e la sede degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna nonchè i relativi organigrammi tipo sono modificati come dalle unite tabelle che sostituiscono integralmente quelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Art. 2.

La mobilità del personale conseguente alla rideterminazione degli organigrammi tipo, ai sensi del precedente articolo, è assicurata nel rispetto dei principi stabiliti dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Analogamente si provvede, di volta in volta, alle destinazioni di personale non previsto dagli organigrammi tipo per far fronte alle mutate esigenze di servizio.

I criteri di assegnazione del personale da uno ad altro ufficio fuori dei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 16 saranno determinati in sede di contrattazione decentrata, nei limiti previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1985

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1986*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 212*

ALLEGATO *A*

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA AEREA, DI CONFINE E DOGANA INTERNA

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio principale circoscrizionale di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna | Ambito circoscrizionale | Porti, aeroporti confini e dogane interne dipendenti dall'ufficio principale circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piemonte | Torino-Caselle: aerea | Piemonte e Valle d'Aosta | Modane: confine<br>Susa: autoporto<br>Domodossola: confine<br>Cuneo: aeroporto |
| 2 | Lombardia | Varese Malpensa: aerea | Lombardia | Chiasso-Ponte Chiasso: confine<br>Milano Linate: aeroporto |
| 3 | Veneto | Venezia: marittima e aerea | Veneto e Trentino-Alto Adige | Chioggia: porto<br>Brennero: confine<br>Venezia: aeroporto |
| 4 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste: marittima e aerea | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia: autoporto<br>Grado: porto<br>Monfalcone: porto<br>Tarvisio: confine<br>Ronchi dei Legionari: aeroporto |
| 5 | Liguria | Genova: marittima e aerea | Liguria: provincia di Genova | Chiavari: porto<br>Rapallo: porto<br>S. Margherita Ligure: porto<br>Sestri Levante: porto<br>Arenzano: porto<br>Portofino: porto<br>Genova: aeroporto |
| 6 | Liguria | Savona: marittima | Liguria: provincia di Savona | |
| 7 | Liguria | La Spezia: marittima | Liguria: provincia di La Spezia | — |
| 8 | Liguria | Imperia: marittima | Liguria: provincia di Imperia | Sanremo: porto<br>Ventimiglia: confine |
| 9 | Emilia-Romagna | Ravenna: marittima e aerea | Emilia-Romagna: province di Ravenna, Ferrara e Forlì | Rimini: porto e aeroporto<br>Forlì: aeroporto |
| 10 | Emilia-Romagna | Bologna Panigale: aerea | Emilia-Romagna: province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza | Parma: aeroporto |
| 11 | Toscana | Pisa: aerea | Toscana: province di Pisa, Pistoia, Firenze, Siena e Arezzo | Firenze, aeroporto<br>Siena: aeroporto<br>Lucca: aeroporto |
| 12 | Toscana | Livorno: marittima | Toscana: province di Livorno, Massa Carrara, Lucca e Grosseto | Piombino: porto<br>Porto S. Stefano: porto<br>Follonica: porto<br>Marina di Massa: porto<br>Portoferraio: porto<br>Viareggio: porto |

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio principale circoscrizionale di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna | Ambito circoscrizionale | Porti, aeroporti confini e dogane interne dipendenti dall'ufficio principale circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Marche | Ancona: marittima e aerea | Marche | S. Benedetto del Tronto: porto<br>Pesaro: porto<br>Falconara: aeroporto |
| 14 | Lazio | Roma-Fiumicino: marittima | Lazio: provincia di Roma a sud di Fregene e provincia di Latina | Anzio: porto<br>Formia: porto<br>Gaeta: porto<br>Terracina: porto |
| 15 | Lazio | Roma-Fiumicino: aerea | Lazio: province di Rieti, Frosinone e Umbria | Roma-Scalo S. Lorenzo: dogana interna<br>Ciampino: aeroporto<br>Perugia: aeroporto |
| 16 | Lazio | Roma-Civitavecchia: marittima | Lazio: provincia di Roma a nord di Fregene e provincia di Viterbo | — |
| 17 | Abruzzo e Molise | Pescara: marittima e aerea | Abruzzo e Molise | Ortona: porto<br>Vasto: porto<br>Termoli: porto<br>Giulianova: porto |
| 18 | Campania | Napoli: marittima e aerea | Campania: province di Benevento, Napoli, Caserta e Avellino | Capodichino: aeroporto<br>Baia Pozzuoli: porto<br>Torre del Greco: porto<br>Torre Annunziata: porto<br>Bagnoli: porto<br>Castellammare di Stabia: porto<br>Portici: porto<br>Sorrento: porto |
| 19 | Campania | Salerno: marittima | Campania: provincia di Salerno | Amalfi: porto |
| 20 | Puglia | Bari: marittima e aerea | Puglia: provincia di Bari (escluso Barletta porto) | Monopoli: porto<br>Molfetta: porto<br>Palese: aeroporto |
| 21 | Puglia | Foggia-Manfredonia: marittima | Puglia: provincia di Foggia | Barletta: porto |
| 22 | Puglia | Brindisi: marittima e aerea | Puglia: province di Brindisi e Lecce | Otranto: porto<br>Brindisi-Casale: aeroporto |
| 23 | Puglia | Taranto: marittima | Puglia: provincia di Taranto e Basilicata | Gallipoli: porto |
| 24 | Calabria | Reggio Calabria: marittima e aerea | Calabria | Vibo Valentia: porto<br>Crotone: porto<br>Lamezia Terme: aeroporto<br>Reggio Calabria: aeroporto |
| 25 | Sicilia | Palermo: marittima e aerea | Sicilia: provincia di Palermo | Termini Imerese: porto<br>Punta Raisi: aeroporto |
| 26 | Sicilia | Catania: marittima e aerea | Sicilia: province di Catania ed Enna | Riposto: porto<br>Fontanarossa: aeroporto |
| 27 | Sicilia | Messina: marittima | Sicilia: provincia di Messina | Lipari: porto<br>Milazzo: porto |

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio principale circoscrizionale di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna | Ambito circoscrizionale | Porti, aeroporti confini e dogane interne dipendenti dall'ufficio principale circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Sicilia | Agrigento-Porto Empedocle: marittima | Sicilia: province di Agrigento e Caltanissetta | Gela: porto<br>Licata: porto |
| 29 | Sicilia | Siracusa-Augusta: marittima | Sicilia: province di Siracusa e Ragusa | Siracusa: porto |
| 30 | Sicilia | Trapani: marittima e aerea | Sicilia: provincia di Trapani | Mazara del Vallo: porto<br>Marsala: porto<br>Pantelleria: porto e aeroporto<br>Castellammare del Golfo: porto |
| 31 | Sardegna | Cagliari: marittima e aerea | Sardegna: province di Cagliari e Oristano | S. Antioco: porto<br>Portovesme: porto<br>Arbatax: porto<br>Sarroch: porto<br>Elmas: aeroporto<br>Oristano: porto e aeroporto |
| 32 | Sardegna | Sassari-Porto Torres: marittima e aerea | Sardegna: province di Sassari e Nuoro | Alghero-Fertilia: aeroporto<br>Olbia: porto e aeroporto<br>La Maddalena: porto |

ALLEGATO *B*

## CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE PORTO, AEROPORTO E DOGANA INTERNA

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio veterinario (*confine, porto, aeroporto e dogana interna*) | Delimitazione territoriale della circoscrizione (*di norma corrispondente al territorio di una o più circoscrizioni doganali*) | Confini, porti, aeroporti dogane interne stazioni zoosanitarie parchi di quarantena dipendenti dall'ufficio capo circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piemonte | Domodossola (Novara): confine. | Domodossola e Novara (province di Novara e Vercelli) | Biella: dogana interna<br>Novara: dogana interna<br>Paglino: confine<br>Ponte Ribellasca: confine |
| 2 | Piemonte | Modane-Torino: confine | (In territorio francese) | — |
| 3 | Piemonte | Susa (Torino): confine | Torino (limitatamente alle zone di giurisdizione delle dogane di Bar Cenisio e di Claviere e della sezione doganale di Susa) | Bar Cenisio: confine<br>Claviere-Monginevro: confine |
| 4 | Piemonte | Torino: dogana interna | Torino (provincia di Torino) (escluse le zone di giurisdizione delle dogane di Bar Cenisio e di Claviere e della sezione doganale di Susa), province di Asti, Cuneo, Alessandria (esclusa la zona di giurisdizione della sezione doganale di Rivalta Scrivia) | Alessandria: dogana interna<br>Caselle: aeroporto<br>Colle della Maddalena: confine<br>Colle di Tenda: confine<br>Cuneo: dogana interna |
| 5 | Valle d'Aosta | Pollein (Aosta): confine | Aosta (regione autonoma) | Traforo Monte Bianco: confine<br>Traforo Gran San Bernardo: confine |

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio veterinario (confine, porto, aeroporto e dogana interna) | Delimitazione territoriale della circoscrizione (di norma corrispondente al territorio di una o più circoscrizioni doganali) | Confini, porti, aeroporti dogane interne stazioni zoosanitarie parchi di quarantena dipendenti dall'ufficio capo circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lombardia | Chiasso (Como): confine | (In territorio svizzero) Chiasso e Como (province di Como e Sondrio) | Brogeda: confine<br>Pontechiasso: confine<br>Passo del Foscagno: confine<br>Ponte del Gallo: confine<br>Tirano: confine<br>Villa Chiavenna: confine |
| 7 | Lombardia | Linate (Milano): aeroporto | Milano 2ª (Segrate), limitatamente all'aeroporto di Linate | — |
| 8 | Lombardia | Luino (Varese): confine | Luino e Varese (parte della provincia di Varese) | Fornasette: confine<br>Gaggiolo: confine<br>Luino - Centro TIR<br>Visnova: confine<br>Zenna: confine |
| 9 | Lombardia | Malpensa (Varese): aeroporto | Milano 2ª (Segrate) (limitatamente all'aeroporto della Malpensa) e Varese (parte della provincia di Varese) | Busto Arsizio: dogana interna<br>Varese: dogana interna |
| 10 | Lombardia | Milano: dogana interna | Milano 1ª (province di Milano e Pavia), Bergamo (provincia di Bergamo), Brescia (province di Brescia, Cremona, esclusa la provincia di Mantova) | Bergamo: dogana interna<br>Brescia: dogana interna<br>Cremona: dogana interna<br>Pavia: dogana interna |
| 11 | Trentino-Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano) | Campo di Trens (Bolzano): confine | Fortezza (provincia di Bolzano, limitatamente alla zona di giurisdizione della dogana di Brennero) | Brennero: confine |
| 12 | Trentino-Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano) | Fortezza (Bolzano): confine | Bolzano e Fortezza (provincia di Bolzano, esclusa la zona di giurisdizione della dogana di Brennero) | Bolzano: dogana interna<br>Prato alla Drava: confine<br>Resia: confine<br>S. Candido: confine<br>Tubre: confine |
| 13 | Veneto | Venezia: porto | Venezia (province di Venezia, Belluno, Treviso) e Padova (province di Padova, Rovigo, Vicenza) | Chioggia: porto<br>Padova: dogana interna<br>Treviso: aeroporto<br>Venezia-Tessera: aeroporto<br>Vicenza: dogana interna |
| 14 | Veneto | Verona: dogana interna | Verona (provincia di Verona), Trento (provincia di Trento) e provincia di Mantova | Trento: dogana interna<br>Verona-Villafranca: aeroporto |
| 15 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia: confine<br>zia) | Gorizia e Monfalcone (provincia di Gori- | — |
| 16 | Friuli-Venezia Giulia | Pontebba (Udine): confine | Udine e Tarvisio (province di Udine e Pordenone) | Coccau: confine<br>Fusine Valromana: confine<br>Tarvisio: confine |
| 17 | Friuli-Venezia Giulia | Prosecco (Trieste): confine | Trieste (provincia di Trieste, limitatamente alle zone di giurisdizione delle dogane di Prosecco e di Fernetti) | Fernetti: confine |

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio veterinario (*confine, porto, aeroporto* e dogana interna) | Delimitazione territoriale della circoscrizione (*di norma corrispondente* al territorio di una o più circoscrizioni doganali) | Confini, porti, aeroporti dogane interne stazioni zoosanitarie parchi di quarantena dipendenti dall'ufficio capo circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste: porto | Trieste (provincia di Trieste, escluse le zone di giurisdizione delle dogane di Prosecco e di Fernetti) | Rabuiese: confine |
| 19 | Liguria | Genova: porto | Genova (provincia di Genova), La Spezia (limitatamente alla provincia di La Spezia) e Savona (provincia di Savona) e zona di giurisdizione della sezione doganale di Rivalta Scrivia | Genova: aeroporto<br>La Spezia: porto<br>Rivalta Scrivia: dogana interna (sezione)<br>Savona: porto<br>Villanova d'Albenga: aeroporto |
| 20 | Liguria | Ventimiglia (Imperia): confine | Ventimiglia e Imperia (provincia di Imperia) | Autostrada dei Fiori: confine<br>Grimaldi: confine<br>Piazzale Roverino: confine<br>Imperia: porto |
| 21 | Emilia-Romagna | Campogalliano (Modena): dogana interna | Bologna (province di Bologna, Ferrara e Modena), Parma (province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e Ravenna (province di Ravenna e Forlì) | Bologna: dogana interna<br>Bologna: aeroporto<br>Forlì: aeroporto<br>Modena: dogana interna<br>Parma: dogana interna<br>Piacenza: dogana interna<br>Ravenna: porto<br>Reggio Emilia: dogana interna<br>Rimini: aeroporto |
| 22 | Toscana | Firenze: dogana interna | Firenze (province di Firenze, Arezzo, Pistoia e Siena) | Montale: dogana interna<br>Prato: dogana interna |
| 23 | Toscana | Livorno: porto | Livorno (province di Livorno e Grosseto), Pisa (province di Pisa e Lucca) e La Spezia (limitatamente alla provincia di Massa Carrara) | Pisa: dogana interna<br>Pisa-Darsena: porto<br>Pisa-S. Giusto: aeroporto |
| 24 | Marche | Ancona: porto | Ancona (province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino), Roma 1ª (limitatamente alle province di Perugia e Terni), Roma 2ª (limitatamente agli scali aeroportuali dell'Umbria) e Pescara (province di Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila e Teramo) | Perugia: dogana interna<br>Pescara: porto<br>S. Benedetto del Tronto: porto |
| 25 | Lazio | Fiumicino (Roma): aeroporto | Roma 1ª (limitatamente alle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo) e Roma 2ª (limitatamente agli scali aeroportuali del Lazio) | Anzio: porto<br>Aprilia: dogana interna<br>Ciampino: aeroporto<br>Civitavecchia: porto<br>Formia: porto<br>Gaeta: porto<br>Roma: dogana interna |
| 26 | Campania | Napoli: porto | Napoli (province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta), Salerno (province di Salerno e Potenza), Reggio Calabria (province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza) | Catanzaro: porto<br>Crotone: porto<br>Fusaro: parco quarantenario<br>Lamezia Terme: aeroporto<br>Napoli-Capodichino: aeroporto<br>Paola: porto<br>Reggio Calabria: porto<br>Reggio Calabria: aeroporto<br>Salerno: porto<br>Vibo Valentia: porto |

| Numero d'ordine | Regione in cui ha sede l'ufficio | Ufficio veterinario (confine, porto, aeroporto e dogana interna) | Delimitazione territoriale della circoscrizione (di norma corrispondente al territorio di una o più circoscrizioni doganali) | Confini, porti, aeroporti dogane interne stazioni zoosanitarie parchi di quarantena dipendenti dall'ufficio capo circoscrizionale |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Puglia | Bari: porto | Bari (province di Bari e Foggia), Brindisi (province di Brindisi e Lecce) e Taranto (province di Taranto e Matera) | Brindisi: porto<br>Gallipoli: porto<br>Manfredonia: porto<br>Otranto: porto |
| 28 | Sicilia | Palermo: porto | Palermo (province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta), Trapani (provincia di Trapani), Catania (province di Catania e Enna), Messina (provincia di Messina) e Siracusa (province di Siracusa e Ragusa | Catania: porto<br>Messina: porto<br>Palermo-Punta Raisi: aeroporto<br>Siracusa: porto<br>Trapani: porto |
| 29 | Sardegna | Porto Torres: porto | Porto Torres (provincia di Sassari) e Cagliari (province di Cagliari, Nuoro e Oristano) | Alghero-Fertilia: aeroporto<br>Cagliari: porto<br>Cagliari-Elmas: aeroporto<br>Olbia: porto<br>Olbia: aeroporto<br>Oristano: porto<br>Oristano-Fenosu: aeroporto<br>Santa Teresa di Gallura: porto |

ALLEGATO *C*

## UFFICI DI SANITA MARITTIMA ED AEREA

| Ufficio | Organigramma tipo |
|---|---|
| *Torino: aerea* | 2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Varese: aerea* | 1 primo dirigente medico<br>3 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>10 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Venezia: marittima ed aerea* | 1 dirigente superiore medico<br>2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Trieste: marittima ed aerea* | 1 dirigente superiore tecnico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Genova: marittima ed aerea* | 1 dirigente superiore medico<br>4 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>10 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Imperia: marittima* | 2 direttivi medici<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |
| *La Spezia: marittima* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità |
| *Savona: marittima* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Bologna: aerea* | 2 direttivi medici<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Ravenna: marittima* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |

| Ufficio | Organigramma tipo |
|---|---|
| *Livorno: marittima* . . . . . . | 1 primo dirigente medico<br>2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>8 guardie di sanità |
| *Pisa: aerea* . . . . . . . . . . | 2 direttivi medici<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Ancona: marittima ed aerea* . | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere (*)<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>6 guardie di sanità |
| *Roma-Fiumicino: marittima* . | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>6 guardie di sanità |
| *Roma-Fiumicino (o Ciampino): aerea* | 1 dirigente superiore medico<br>8 direttivi medici<br>1 ragioniere<br>3 assistenti sanitarie<br>2 segretari tecnici<br>1 coadiutore<br>25 guardie di sanità<br>2 commessi<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Civitavecchia (Roma): marittima* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Pescara: marittima ed aerea.* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>2 segretari tecnici<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Napoli: marittima ed aerea* . | 1 dirigente superiore medico<br>2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>2 assistenti sanitarie<br>2 segretari tecnici<br>1 coadiutore<br>10 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Salerno: marittima* . . . . . . | 2 direttivi medici<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>2 guardie di sanità |
| *Bari: marittima ed aerea.* | 1 primo dirigente medico<br>2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità |
| *Brindisi: marittima ed aerea.* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Taranto: marittima* . . . . . . | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Manfredonia: marittima* . . . | 2 direttivi medici<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>2 guardie di sanità |
| *Reggio Calabria: marittima ed aerea* | 2 direttivi medici<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Palermo: marittima ed aerea* | 1 dirigente superiore medico<br>2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>8 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Catania: marittima ed aerea.* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Messina: marittima* . . . . . . | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Augusta: marittima* . . . . . . | 1 primo dirigente medico<br>2 direttivi medici<br>1 ragioniere<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità<br>1 commesso |

| Ufficio | Organigramma tipo |
|---|---|
| *Trapani: marittima ed aerea* | 2 direttivi medici<br>1 ragioniere<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Porto Empedocle: marittima* | 2 direttivi medici<br>1 assistente sanitaria<br>1 coadiutore<br>2 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Cagliari: marittima ed aerea* | 1 primo dirigente medico<br>1 direttivo medico<br>1 ragioniere<br>2 assistenti sanitarie<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>6 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Porto Torres: marittima* . . . | 2 direttivi medici<br>1 ragioniere (*)<br>1 assistente sanitaria<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |

(*) Una unità per i servizi di ragioneria degli uffici di sanità e degli uffici veterinari che hanno sede nella stessa località.

ALLEGATO *D*

## UFFICI VETERINARI DI CONFINE DI PORTO, AEROPORTO E DOGANA INTERNA

| Ufficio | Organigramma tipo |
|---|---|
| *Domodossola: confine*. . . . . | 3 direttivi veterinari<br>2 guardie di sanità<br>1 operaio qualificato di 2ª categoria |
| *Modane: confine* . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Susa: confine* . . . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Torino: dogana interna*. . . . | 3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Pollein: confine* . . . . . . . . | 1 dirigente superiore veterinario<br>5 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>2 segretari tecnici<br>3 coadiutori<br>5 guardie di sanità |
| *Chiasso: confine*. . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità |
| *Linate: aeroporto* . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>2 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Milano: dogana interna* . . . | 1 dirigente superiore veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |
| *Luino: confine*. . . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>2 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>3 guardie di sanità<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Malpensa: aeroporto* . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>2 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |
| *Campo di Trens: confine*. . . | 1 primo dirigente veterinario<br>5 direttivi veterinari<br>1 direttivo chimico<br>1 amministrativo<br>1 ragioniere<br>2 segretari tecnici<br>2 coadiutori archivisti<br>2 coadiutori dattilografi<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Fortezza: confine* . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>5 direttivi veterinari<br>1 direttivo chimico<br>1 ragioniere<br>2 segretari tecnici<br>2 coadiutori archivisti<br>2 coadiutori dattilografi<br>7 guardie di sanità<br>2 commessi<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Venezia: porto*. . . . . . . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie d sanità |
| *Verona: dogana interna* . . . | 1 primo dirigente veterinario<br>6 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 coadiutore<br>5 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio qualificato di 2ª categoria |

| Ufficio | Organigramma tipo |
| --- | --- |
| *Gorizia: confine* | 1 primo dirigente veterinario<br>2 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>3 guardie di sanità |
| *Pontebba: confine* | 1 primo dirigente veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 2ª categoria |
| *Prosecco: confine* | 1 primo dirigente veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria<br>1 operaio specializzato di 2ª categoria |
| *Trieste: porto* | 3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>2 guardie di sanità |
| *Genova: porto* | 1 dirigente superiore veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |
| *Ventimiglia: confine* | 1 primo dirigente veterinario<br>8 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 segretario tecnico<br>3 coadiutori<br>8 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio qualificato di 2ª categoria |
| *Campogalliano: dogana interna* | 3 direttivi veterinari<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |
| *Firenze: dogana interna* | 2 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>1 coadiutore<br>3 guardie di sanità |
| *Livorno: porto* | 1 primo dirigente veterinario<br>6 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>6 guardie di sanità |
| *Ancona: porto* | 1 primo dirigente veterinario<br>3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità |
| *Fiumicino: aeroporto* | 1 primo dirigente veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere<br>2 segretari tecnici<br>1 coadiutore<br>6 guardie di sanità |
| *Napoli: porto* | 1 primo dirigente veterinario<br>2 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Bari: porto* | 1 primo dirigente veterinario<br>4 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso<br>1 operaio specializzato di 1ª categoria |
| *Palermo: porto* | 1 primo dirigente veterinario<br>2 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 coadiutore<br>4 guardie di sanità<br>1 commesso |
| *Porto Torres: porto* | 3 direttivi veterinari<br>1 ragioniere (*)<br>1 segretario tecnico<br>1 coadiutore<br>8 guardie di sanità |

(*) Una unità per i servizi di ragioneria degli uffici di sanità e degli uffici veterinari che hanno sede nella stessa località.

**86A0848**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1986.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986, con il quale sono state prorogate al 28 febbraio 1986 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1986

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1986*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 154*

**86A0945**

---

DECRETO 5 febbraio 1986.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986, con il quale sono state prorogate al 28 febbraio 1986 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 13 febbraio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, della aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1986

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1986*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 155*

**86A0946**

---

DECRETO 5 febbraio 1986.

**Elevazione a lire 2.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986;

Decreta:

L'importo di lire 2.000 miliardi, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale citato in premessa, è elevato a lire 2.500 miliardi.

A far tempo dal 6 febbraio 1986, la sottoscrizione dei titoli è riservata ai soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza ° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990.

Saranno osservate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del citato decreto ministeriale 23 gennaio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1986

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986*
*Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 153*

**86A0944**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 dicembre 1985.

**Modificazioni al decreto ministeriale 3 gennaio 1983 recante modalità di erogazione di contributi e prescrizioni relative ad adempimenti previsti dall'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sui consumi energetici.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983, sulle modalità di erogazione dei contributi e prescrizioni relativi ad adempimenti previsti dall'art. 11 della legge sopracitata;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche alle predette modalità e prescrizioni affinché meglio rispondano alle finalità ed alla lettera della citata legge n. 308;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 3 gennaio 1983, avente per oggetto «Modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma dell'art. 1 le parole: «per gli oggetti di cui la premessa» sono abrogate;

al terzo comma dell'art. 1, dopo le parole: «può richiedere all'impresa», vengono aggiunte le seguenti: «una ulteriore documentazione, notizie ovvero»;

ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 è sostituito il seguente comma:

«Il comitato valuterà le domande sulla base dei criteri di ammissibilità a contributo e delle modalità istruttorie di cui alla delibera CIPE 11 ottobre 1984»;

ai primi due commi dell'art. 4 sono sostituiti i seguenti tre commi:

«Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso l'iniziativa sia allo stato di proposta od in corso di esecuzione, fissa i tempi di realizzazione degli impianti, dei prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonché di una copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa unitamente al certificato di collaudo da effettuarsi a cura del proponente.

Nel caso di impianti in corso di realizzazione, l'erogazione può essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore al 20 per cento della spesa preventiva»;

al terzo comma dell'art. 4 le parole dopo il punto, da: «Tale parere . . .» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Tale parere sarà espresso da una apposita commissione costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre a cinque membri»;

al quarto e quinto comma dell'art. 4 è sostituito il seguente:

«Il beneficiario del contributo deve inviare al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, per tre anni dalla data del compimento dell'impianto o dalla realizzazione del prototipo o del dispositivo, una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti, prototipi o dispositivi, incentivati»;

all'art. 5 il testo è sostituito dal seguente:

«In caso di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari o di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a quelli eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sarà revocato in tutto od in parte e si provvederà alla ripetizione di quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entità delle suddette inadempienze, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

*Il Ministro:* ALTISSIMO

NOTE

*Nota alle premesse:*

La legge 29 maggio 1982, n. 308, reca norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

*Nota all'art. 1:*

Si ripubblicano gli articoli del decreto 3 gennaio 1983 che sono stati modificati dal presente decreto 27 dicembre 1985:

«Art. 1. *(Presentazione della domanda).* — Le domande per concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 11 della legge 29 maggio 1982, devono essere presentate dalle imprese e loro consorzi interessati in duplice copia, in carta da bollo, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, riportanti i dati dell'allegato *A*, con la documentazione indicata nell'allegato *B*.

La domanda deve essere accompagnata da una relazione tecnica illustrante dettagliatamente l'oggetto per cui si chiede il contributo.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere all'impresa *una ulteriore documentazione, notizie ovvero* un'ulteriore relazione, predisposta da esperti particolarmente qualificati, anche esterni alla struttura dell'impresa richiedente, volta a valutare gli obiettivi e gli effetti indotti dall'oggetto di cui la domanda».

Art. 3. *(Concessione del contributo).* — La valutazione delle domande sarà effettuata da un comitato istituito con decreto del Ministro dell'industria, composto da tre rappresentanti dello stesso Ministero (di cui uno con funzioni di presidente), due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante dell'ENEA e quattro esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*Il comitato valuterà le domande sulla base dei criteri di ammissibilità a contributo e delle modalità istruttorie di cui alla delibera CIPE 11 ottobre 1984.*

Il contributo è concesso nel limite massimo del 50% della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

«Art. 4. *(Modalità, tempi e procedure per l'erogazione dei contributi).* — *Il decreto di concessione determina l'ammontare del contributo e, nel caso l'iniziativa sia allo stato di proposta od in corso di esecuzione, fissa i tempi di realizzazione degli impianti, dei prototipi o dei dispositivi a basso consumo energetico.*

*L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione su presentazione dei giustificativi della spesa sostenuta nonché di una copia autentica delle certificazioni ed autorizzazioni previste dalla vigente normativa unitamente al certificato di collaudo da effettuarsi a cura del proponente.*

*Nel caso di impianti in corso di realizzazione, l'erogazione può essere disposta per un massimo di cinque stati di avanzamento dei lavori, con un'aliquota percentuale per ciascuno stato, non inferiore al 20 per cento della spesa preventivata.*

Il saldo del contributo concesso viene erogato dopo favorevole parere tecnico sulla rispondenza dell'opera agli obiettivi prefissati nella domanda di richiesta del contributo. *Tale parere sarà espresso da una apposita commissione costituita volta per volta con decreto ministeriale e composta da tre a cinque membri.*

*Il beneficiario del contributo deve inviare al Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, per tre anni dalla data del compimento dell'impianto o dalla realizzazione del prototipo o del dispositivo, una relazione riportante i dati di gestione tecnico-economici degli impianti, prototipi o dispositivi, incentivati.*

Si ritiene valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali».

«Art. 5. — *In caso di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari o di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto ed a quelli eventualmente indicati dal decreto di concessione, quest'ultimo sarà revocato in tutto od in parte e si provvederà alla ripetizione di quanto erogato a titolo di contributo in relazione all'entità delle suddette inadempienze, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti».*

**86A0905**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 17 luglio 1985, n. **880.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club di Livorno.**

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Aero club di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1986*
*Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 75*

**86G0125**

DECRETO 13 novembre 1985, n. **881.**

**Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.**

N. 881. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il Ministero della difesa viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in sei modelli originali storico-artistici di velieri antichi e di nove modelli di velieri antichi in battaglia, del valore approssimativo di L. 57.000.000, disposta dal prof. Pietro Montauti, con atto 30 gennaio 1985, n. 8598/2826 di repertorio, a rogito dott. Maurizio Tufani, notaio in Frascati (Roma) e registrato a Frascati in data 8 febbraio 1985 al n. 149.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986*
*Registro n. 3 Difesa, foglio n. 272*

**86G0121**

DECRETO 25 novembre 1985, n. **882.**

**Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una donazione.**

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in alcune porzioni dell'immobile sito in Roma, via Ovidio n. 26, censite al nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita n. 193461, foglio n. 406, particella 86 sub 1, disposta dall'ing. Carlo Allegri con atto 12 ottobre 1983, n. 3380/1999 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Bertone, notaio in Roma e registrato a Roma in data 19 ottobre 1983 al n. 33415.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986*
*Registro n. 3 Difesa, foglio n. 271*

**86G0122**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmati a Roma il 17 aprile 1984.

Il giorno 30 dicembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmati a Roma il 17 aprile 1984, la cui ratifica è stato autorizzata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985.

In conformità all'art. 28 della convenzione ed all'art. 7 del protocollo, la convenzione, il protocollo e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 30 dicembre 1985.

L'art. 23, paragrafo 2, della convenzione recita:

«In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (così come può essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (*b*) e 3 dell'art. 2 (imposte considerate) si considerano imposte sul reddito».

Detta norma, come risulta dal suo testo, fa espressamente salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti. In relazione a ciò, al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, le parti hanno firmato uno scambio di note interpretativo del seguente tenore:

«Viene premesso che al paragrafo 2 dell'art. 23 si è convenuto che nel caso di una società statunitense che possiede almento il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Gli Stati Uniti hanno chiesto che l'Italia riconosca, e l'Italia accetta di riconoscere, che il presupposto di detta norma convenzionale è costituito dalla residenza in Italia della società che ha prodotto il reddito sempre che la stessa società non sia residente, in base alla legislazione statunitense, anche negli Stati Uniti».

86A0817

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1986 il notaio Pasquale Cante è dichiarato decaduto dalla nomina nella sede di Chiaromonte, distretto notarile di Potenza, e lo stesso non perde il diritto di esercitare le funzioni nella sua precedente residenza di Forenza, stesso distretto notarile, non avendo compiuto gli obblighi previsti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per cause indipendenti dalla sua volontà.

86A0785

### Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1986, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 191, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dottor Giacinto Iadecola, nato a Castrocielo (Frosinone) il 5 novembre 1942, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

86A0891

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Chieti è vacante la disciplina «filologia e critica dantesca» (ruolo professori seconda fascia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0786

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Determinazione delle indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della giunta dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 4416/84, in data 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1985, registro n. 13, foglio n. 276, le indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della giunta dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono maggiorate del 50 per cento, con decorrenza dal 22 settembre 1984.

Con decorrenza dalla medesima data, le medaglie di presenza spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della giunta per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previste per legge, per statuto o per regolamento, sono maggiorate nella misura del 50 per cento. L'importo di tale medaglia è corrisposto anche al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presen per una medesima giornata.

86A0802

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.** (Deliberazione 19 dicembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, contributi a fondo perduto per la rottamazione di impianti e per reinvestimento;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al C.I.P.I., su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Viste le precedenti delibere adottate da questo comitato in materia;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di revisione dei programmi di reinvestimento, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota dell'11 dicembre 1985;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di reinvestimento — come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico — e l'entità del relativo contributo sono così rideterminati o confermati a seguito delle domande di riesame proposte dalle seguenti imprese:

1) ACCIAIERIE e FERRIERE PASINI di ALESSIO S.P.A. di Odolo (Brescia) (delibere del 18 gennaio, del 30 maggio e del 31 ottobre 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.750 milioni di lire nell'acciaieria con esclusione degli investimenti prospettati relativi al settore reti elettrosaldati;

entità del contributo: 2.875 milioni di lire.

2) S.E.I.I. SOCIETÀ ESERCIZI IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. di Malegno (Brescia) (delibere del 1° marzo e del 30 maggio 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: stabilimento di Cerveno: 8.354,1 milioni di lire, stabilimento di Malegno: 7.752,1 milioni di lire;

entità del contributo: 8.400 milioni di lire da utilizzare per 4.200 milioni di lire negli stabilimenti di Cerveno e di Malegno e per 4.200 milioni di lire nel Consorzio Cogea.

3) I L.F.O. S.P.A. di Odolo (Brescia) (delibere del 1° marzo e del 19 giugno 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.050 milioni di lire;

entità del contributo: 2.525 milioni di lire.

4) FERRIERE ONGARI S.R.L. di Marmirolo (Mantova) (delibere del 20 dicembre 1984):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.644,64 milioni di lire;

entità del contributo: 1.980 milioni di lire.

5) FERRIERA VALSABBIA di Odolo (Brescia) (delibera del 1° marzo 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.732,718 milioni di lire;

entità del contributo: 1.900 milioni di lire.

6) ACCIAIERIA E FERRIERA DEL CALEOTTO S.P.A. di Lecco (delibera del 1° marzo 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.890 milioni di lire;

entità del contributo: 2.400 milioni di lire.

7) ACCIAIERIE DI MODENA S.P.A. (delibera del 28 marzo 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 13.500 milioni di lire;

entità del contributo: 6.240 milioni di lire.

8) ACCIAIERIE ALTO ADRIATICO di Bologna (delibere del 20 dicembre 1984, del 30 maggio e del 19 giugno 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 19.000 milioni di lire. Il piano già individuato con la citata delibera del 30 maggio 1985, verrà realizzato dal soggetto che rileverà il gruppo secondo le procedure previste dalla legge n. 95 del 1979;

entità del contributo: 4.500 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato darà attuazione alla presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 19 dicembre 1985

*Il Presidente delegato:* ROMITA

86A0825

**Contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, deliberato a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.** (Deliberazione 19 dicembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al C.I.P.I. su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1985 contenente direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria svolta dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46 del 1982 in merito alla richiesta di contributo in conto interesse avanzata dalla Sideradria S.p.a. di Adria (Rovigo);

Considerato le operazioni debitorie proposte dall'anzidetta società sono caratterizzate da tassi di interessi inferiori al minimo stabilito per l'intervento;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa la domanda della società sopra menzionata non è accolta.

Roma, addì 19 dicembre 1985

*Il Presidente delegato:* ROMITA

86A0824

# CIRCOLARI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 22 gennaio 1986, n. 1/27.

**Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 16 gennaio 1986.**

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è così modificata:

1) Il punto 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 è modificato come segue:

«3) Regolamenti posticipati di importazioni di merci e prestazioni di servizi diversi da quelli di intermediazione resi a favore di residenti.

Gli impegni relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi a favore di residenti, diversi da quelli di intermediazione di cui alla lettera C) dell'art. 12 del decreto, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono essere considerati, ai fini dell'eventuale segnalazione di inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto quale termine massimo per l'iniziativa medesima».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 sono sostituite dalle seguenti:

«*I*) Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero.

Qualora l'importazione, la prestazione del servizio ovvero il regolamento dell'introito del transito non risultino ancora effettuati alla scadenza che banca e operatore hanno attribuito al finanziamento, il finanziamento stesso deve essere prorogato fino al verificarsi di tali presupposti ma, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data dell'erogazione della valuta, salvo che non sia stabilito un termine più ampio con autorizzazione particolare. Alla fine di tale periodo il finanziamento deve essere estinto.

Nel caso di finanziamento concesso per il regolamento anticipato di beni acquistati in transito e destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti con introito previsto nell'ambito di dette forniture, ovvero di finanziamento concesso per l'acquisto in transito di beni strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero, il presupposto per l'estinzione del finanziamento è rappresentato dall'arrivo nel Paese estero delle merci acquistate in transito; tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione.

Si precisa, inoltre, che:

nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione dell'operatore residente, presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nella eventualità che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca estera, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purchè l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale;

nel caso di cessione ad altro residente di merci estere già regolate, il finanziamento acceso a nome del cedente e utilizzato per il regolamento può essere girato al cessionario, ferma restando la scadenza originaria; altrimenti può essere acceso, a nome del cessionario, un nuovo finanziamento, con la medesima scadenza del precedente, da utilizzare per l'estinzione del finanziamento originario. Qualora il nuovo finanziamento venga accordato per l'importo della fattura di rivendita delle merci estere, l'importo rappresentante l'utile valutario dell'operazione deve essere immediatamente negoziato contro lire.

Limitatamente ai finanziamenti obbligatori accesi a fronte di regolamenti anticipati di merci e servizi, è data facoltà agli interessati di mantenere in essere il finanziamento medesimo, una volta verificatisi i presupposti cui è legata la possibilità di estinguere il finanziamento obbligatorio. In tal caso devono trovare applicazione le norme che disciplinano i finanziamenti facoltativi, in particolare per quanto attiene alla durata, alle eventuali proroghe ed alla estinzione.

Gli esportatori e gli spedizionieri residenti, che non siano titolari di conto autorizzato, possono anticipare, per conto dei non residenti, le spese di trasporto e quelle relative agli accessori commerciali, poste per contratto a carico dei non residenti medesimi, esclusivamente con valuta derivante da finanziamento di banca abilitata, osservate le disposizioni stabilite in materia nelle causali 1) e 9) dell'allegato *A* al decreto.

*II*) Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni.

Si precisa che è assoggettata all'obbligo del finanziamento la parte di regolamento dilazionata entro diciotto mesi, indipendentemente dal valore delle singole quote scadenzate in tale periodo, semprechè la somma di tali quote e di quelle eventualmente dilazionate oltre i diciotto mesi sia superiore al controvalore di Lit. 10 milioni.

Il finanziamento deve essere ottenuto non oltre la data di apposizione del visto bancario sul modulo valutario. Nel caso di operazioni assistite da moduli non sottoposti a visto preventivo, il finanziamento deve essere acceso entro dieci giorni dalla data dell'operazione doganale anche se l'operatore non sia in grado, per giustificati motivi, di sottoporre i moduli alla banca per l'apposizione del visto nel termine di cui sopra; in tal caso egli deve comunicare alla banca che ha consegnato il modulo, ovvero se diversa, a quella che concede il finanziamento gli estremi dell'operazione effettuata finchè possa procedere, negli stessi termini, all'erogazione del relativo finanziamento.

Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni l'operatore interessato deve finanziarsi entro dieci giorni dalla data di vendita della merce, termine entro il quale deve anche attivare la procedura di trasformazione.

I finanziamenti possono essere concessi anche da banca diversa da quella che appone il visto sul modulo valutario la quale ultima procede all'apposizione del visto solo dopo aver accertato l'avvenuta accensione del finanziamento.

Sui moduli valutari deve essere attestata, a cura delle banche, l'avvenuta concessione del finanziamento con l'indicazione dell'importo in valuta e della data di erogazione.

Qualora il finanziamento venga acceso con ritardo rispetto ai termini sopra richiamati, la banca dovrà segnalare con mod. Standard all'Ufficio (Servizio ispettorato) tale circostanza chiarendo i motivi del ritardo. Nel caso di mancata accensione del finanziamento, la banca segnalerà all'Ufficio (Servizio ispettorato) con mod. Standard le singole operazioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di cui sopra.

Il finanziamento non può avere durata inferiore alla dilazione concessa al non residente nell'ambito di diciotto mesi. Le banche possono correlare, sin dall'accensione, la durata del finanziamento al termine massimo in ipotesi previsto per l'estinzione dello stesso nel caso di mancato introito.

Nel caso di mancato introito dall'estero le banche abilitate devono prorogare il finanziamento fino alla data prevista per l'invio della segnalazione di inadempienza, e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dall'erogazione. Contestualmente all'inoltro di tale segnalazione ovvero allo spirare del predetto termine massimo di diciotto mesi, il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari. È consentita ad iniziativa bancaria l'estinzione con ricorso al mercato dei conti valutari dei finanziamento obbligatorio allorchè il regolamento dell'impegno dell'esportatore avvenga a mezzo compensazione valutaria, osservate, ovviamente, le disposizione che disciplinano tale forma di regolamento ed in particolare il rispetto della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti per la partita a debito. Nel caso di introiti parziali a fronte dell'operazione finanziata, l'estinzione del finanziamento deve essere eseguita pro-quota tenendo conto dell'aliquota dei finanziamento e destinando il residuo all'offerta in cessione ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti.

Qualora l'esportazione a fronte della quale è stato acceso il finanziamento obbligatorio non abbia avuto luogo, le banche possono procedere d'iniziativa all'estinzione del finanziamento stesso, anche mediante acquisto di valuta sul mercato:

previa restituzione da parte degli operatori degli esemplari 1, 2 e 3 del modulo *A* Esport inutilizzato sul piano doganale. In tal caso le banche devono segnalare contestualmente all'Ufficio (Servizio elaborazioni statistiche) la circostanza, specificandone i motivi;

previo esame di documentazione da cui risulti lo scioglimento del contratto e l'annullamento da parte della competente dogana del modulo valutario scaricato e della relativa bolletta doganale, nel caso in cui l'esportazione non abbia luogo in data successiva alle emissione della bolletta doganale.

Non sono soggette all'obbligo del finanziamento in valuta:

le operazioni poste in essere da imprese sottoposte a procedure concorsuali;

i crediti in valuta di esportazioni a fronte delle quali sono stati stipulati contratti a termine anteriormente a 17 gennaio 1986. Qualora il contratto a termine sia stato stipulato per un importo inferiore alla quota del 75%, i finanziamento in valuta deve essere comunque acceso per la differenza».

3) Sempre su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si dispone, inoltre, che è vietata l'estinzione anticipata, rispetto alla data contrattualmente convenuta tra banca ed operatore, dei finanziamenti facoltativi di cui alle lettere *A), B)* e *C)* delle disposizioni di attuazione dell'art. 8, salvo il caso di anticipato ricavo dall'estero per i finanziamenti dei crediti dell'esportatore di merci e servizi.

Conseguentemente sono abrogate le disposizioni di attuazione che consentono l'estinzione anticipata del finanziamenti in questione.

*Il direttore* MONTERASTELLI

**86A0828**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorsi a complessivi quarantacinque posti di personale operaio di varie qualifiche professionali

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 26 aprile 1982, n. 215;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Atteso che, dei quattrocentodiciotto posti di operai di cui alla tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444, l'amministrazione intende mettere a concorso, per soddisfare le urgenti e indilazionabili esigenze degli istituti carcerari operanti nel territorio nazionale, sedici per operaio specializzato e ventinove per operaio qualificato ripartiti per qualifiche professionali e regioni;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali*

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali e per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

1) concorso a quattro posti di operaio specializzato con la qualifica professionale radiomontatore «S» (con esperienza in campo televisivo in genere ed in particolare T.V. circuito chiuso), con sede di servizio presso le regioni: Campania un posto; Toscana un posto; Piemonte due posti;

2) concorso a sei posti di operaio specializzato con la qualifica professionale di: conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP «S», con sede di servizio presso le regioni: Emilia-Romagna un posto; Calabria un posto; Campania un posto; Lombardia un posto; Toscana un posto; Lazio un posto;

3) concorso a due posti di operaio specializzato con la qualifica professionale di: tipografo «S», con sede di servizio presso le regioni: Emilia-Romagna un posto; Abruzzo un posto;

4) concorso a tre posti di operaio specializzato con la qualifica professionale di elettricista, con sede di servizio presso le regioni: Lazio un posto; Calabria un posto; Campania un posto;

5) concorso ad un posto di operaio specializzato con la qualifica professionale di tessitori (in cotone), con sede di servizio presso la regione Umbria;

6) concorso a sette posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio, con sede di servizio presso le regioni: Campania un posto; Emilia-Romagna un posto; Lazio due posti; Sicilia un posto; Umbria un posto; Abruzzo un posto;

7) concorso a sei posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di calzolaio, con sede di servizio presso le regioni: Marche un posto; Piemonte un posto; Campania due posti; Sicilia un posto; Toscana un posto;

8) concorso a due posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di sarto, con sede di servizio presso le regioni: Sicilia un posto; Piemonte un posto;

9) concorso a cinque posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di fabbro, con sede di servizio presso le regioni: Lazio due posti; Veneto un posto; Campania un posto; Umbria un posto;

10) concorso a tre posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di conduttore di gruppi elettrogeni, con sede di servizio presso le regioni: Emilia-Romagna un posto; Sicilia un posto; Toscana un posto;

11) concorso a quattro posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di muratore «OP», con sede di servizio presso le regioni: Toscana un posto; Veneto un posto; Campania un posto; Liguria un posto;

12) concorso a due posti di operaio qualificato con la qualifica professionale di idraulico, con sede di servizio presso le regioni: Calabria un posto; Emilia-Romagna un posto.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di permanenza nell'ambito delle regioni cui saranno assegnati per almeno cinque anni.

Art. 2.

*Requisiti generali e limiti di età*

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

2) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

7) di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduto da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione ai concorsi, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendono partecipare.

Gli aspiranti al concorso a sei posti di operaio specializzato in prova con la qualifica professionale di conduttore patentato caldaie a vapore oltre i 150 HP «S», dovranno allegare alla domanda la patente per conduttore generatore di vapore di primo o secondo grado, di cui alle vigenti disposizioni, oppure la patente di secondo grado generale o secondo grado (particolare A o B) rilasciata ai sensi delle precedenti disposizioni.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi, di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda a pena di esclusione:

*a)* il proprio cognome e nome;

*b)* il luogo e la data di nascita;

*c)* i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

*d)* il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*e)* il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

*f)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g)* le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

*h)* la posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

*i)* la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro i quali sono o siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati dovranno altresì dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

*Svolgimento dei concorsi*

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte o esperimento pratico che consistono in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

*b)* tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

*c)* tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giusitificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

*Commissione esaminatrice*

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1 sarà nominata apposita commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni.

Art. 7.

*Formazione della graduatoria*

Espletata la prova d'arte od esperimento pratico di ciascun concorso la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 8.

*Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.*

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

*Approvazione della graduatoria*

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno formate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di quindici giorni per ulteriori impugnative.

Art. 10.

I candidati di ciascun concorso, utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina presso la sede che sarà loro destinata.

Entro il primo mese di servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'istituto di destinazione, sotto pena di decadenza, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un cetificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione, che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

*a)* per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente su carta bollata;

*b)* per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

*c)* per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

*d)* per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata; se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante sia stata fatta richiesta, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giusitificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

*Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo e come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga lorda pari a quella prevista per il personale operaio inquadrato nel terzo livello funzionale per gli operai qualificati e nel quarto livello funzionale per gli operai specializzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

*Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1986*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 2*

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II* - 0010 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) ........................................ (le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito) nato a ........................................ (provincia di ........................................) il ................. (giorno, mese ed anno) domiciliato in ............................... c.a.p. ........................ (provincia di ........................................) via ............... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ..................... posti di operaio di ruolo specializzato o qualificato con la qualifica di ........ ........................................;

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a ........................ posti di operaio specializzato o qualificato con la qualifica di ..................... ........................................

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto ..................... ............................ (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di ........................................ nell'anno scolastico ........................... presso ...........................,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara; secondo i casi:

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso .....................;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di .......................... ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione ..........................

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo ........................................

Data, ........................

Firma ........................................ (1)

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere le domande o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

**86A0755**

**Concorso, per esami, a centosessantadue posti di assistente sociale per adulti nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, n. 1077 e n. 1079, concernente il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione a trentacinque anni del limite massimo di età richiesto per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente i miglioramenti al personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 742, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982, che ha rideterminato la pianta organica del personale del centro di servizio sociale di Trento, aumentando da sei a dodici i posti di assistente sociale per adulti della carriera di concetto;

Visto il decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento del 1° marzo 1983, n. 1495/82-Gab. che ha, a sua volta, determinato in quattro unità il contingente del personale previsto nell'organico del centro di servizio sociale per adulti, con competenza regionale avente sede a Trento, per il quale viene richiesto il requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1983, col quale è stato indetto un concorso a dieci posti di assistente sociale per adulti in prova, per il centro di servizio sociale avente sede in Trento;

Atteso che, in esito al predetto concorso, è stato attribuito un solo posto, dei quattro riservati ai candidati in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Atteso che, in relazione alle attuali esigenze dei centri di servizio sociale operanti nel territorio nazionale, l'amministrazione ritiene di conferire, mediante pubblico concorso, al personale di servizio sociale, per le unità riferite alle regioni di seguito indicate, centosessantadue posti nella qualifica di assistente sociale per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dei complessivi trecentotrentotto posti indicati, per la carriera di concetto amministrativa, nella tabella *B* allegata alla legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a centosessantadue posti di assistente sociale per adulti in prova nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le unità relative alle circoscrizioni territoriali di seguito indicate:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Piemonte | posti | 21 |
| 2) Liguria | » | 7 |
| 3) Lombardia | » | 38 |
| 4) Veneto | » | 20 |
| 5) Trentino-Alto Adige | » | 3 |
| 6) Friuli-Venezia Giulia | » | 8 |
| 7) Emilia-Romagna | » | 8 |
| 8) Toscana | » | 8 |
| 9) Umbria | » | 5 |
| 10) Marche | » | 4 |
| 11) Lazio | » | 11 |
| 12) Abruzzo | » | 4 |
| 13) Campania | » | 7 |
| 14) Puglia | » | 5 |
| 15) Calabria | » | 4 |
| 16) Sicilia | » | 3 |
| 17) Sardegna | » | 6 |
| Totale ... | posti | 162 |

I tre posti per la regione Trentino-Alto Adige sono riservati — ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e del citato decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento — a coloro che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976. I vincitori degli anzidetti posti riservati non potranno essere trasferiti se non abbiano prestato almeno dieci anni di effettivo servizio nell'ufficio in cui sono stati assegnati.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il personale assunto per le altre regioni sarà destinato a prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nel bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso si richiedono i seguenti requisiti:

*a)* possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*b)* possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola, biennale o triennale, di servizio sociale;

*c)* aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

*d)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*e)* avere il godimento dei diritti politici;

*f)* essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

*g)* essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

*h)* non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10127gennaio 1957, n. 3.

Coloro che intendano partecipare per i posti riservati di cui al secondo comma dell'art..1 dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca — di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 — riferito alla carriera di concetto.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dalll'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) di essere in possesso dell attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (dichiarazione obbligatoria per i soli aspiranti al tre posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1);

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono o siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalita necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova di attitudine professionale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno aprile 1986.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionali condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o iniziative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Negli stessi termini sarà data comunicazione ai candidati ammessi alle predette prove.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovrano sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione dei limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ultimate le prove del concorso, i vincitori sono nominati immediatamente assistenti sociali per adulti in prova, livello sesto, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunti in servizio nell'ordine della graduatoria.

I medesimi dovranno produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato su carta bollata da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (per i soli vincitori dei tre posti riservati, di cui al secondo comma dell'art. 1);

4) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

7) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, decadrà dal diritto alla nomina in prova;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

9) uno dei seguenti documenti militari;

*a)* per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiale o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

*b)* coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

*c)* per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di

residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato da comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

*d)* per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 9) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);

5) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 7);

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 8).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 4);

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della citata tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizioni di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esiste ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

I nuovi assunti in servizio saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della prova di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1985

p. *Il Ministro:* CARPINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 8*

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I* - ROMA

*Dati da redigersi a macchina o in stampatello*

........................................................................................................ (1)
(Cognome e nome)

........................................................................................................
(luogo di nascita) (data di nascita)

........................................................................................................
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a (provincia di ....................) in via.............................. n. ........ chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centosessantadue posti di assistente sociale per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per i centri di servizio sociale di cui alle regioni indicate all'art. 1 del bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perchè (2) ........................................
........................................................................................................

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a)* è in possesso del seguente titolo di studio: ........................ ................... conseguito presso l'istituto.............................................. sito in via.................................. nell'anno scolastico ......................;

*b)* è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale conseguito presso la scuola di servizio sociale di .................................... sita in via ................................................ in data ..................................;

*c)* è cittadino italiano;

*d)* è iscritto nelle liste elettorali del comune di ...................... oppure ...................... (3);

*e)* la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4)............................................................................................. .....;

*f)* eventuali condanne penali riportate ........................ (5);

*g)* tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a ..................................... (città)............................... (provincia di ..........................) via................................................ n. .......... (c.a.p.) ............................numero telefonico............................

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ................................ (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Data, ................................

Firma ........................................ (7)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A0756

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università degli studi dell'Aquila

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo «operatore tecnico».

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media di primo grado più diploma di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, per le mansioni specifiche del programma, o relativo attestato.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso la cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo «operatore tecnico».

Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso la cattedra di scienza dell'alimentazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo dietista.

Titolo di studio richiesto: diploma di economo dietista - assistente sanitario.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

86A0764

## Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Milano

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di agraria:*

istituto di microbiologia agraria e tecnica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di agraria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 20122 Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

cattedra di fisiopatologia e terapia del dolore . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

**86A0762**

## Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Palermo

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di patologia generale . . . . . . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, piazza Marina, 61, 90133 Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

**86A0759**

## Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a quattro posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1984, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1984, registro n. 48, foglio n. 46, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, a quattro posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1983.

**86A0622**

## Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di preside negli istituti tecnici agrari e dei concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo, negli istituti tecnici industriali, negli istituti tecnici nautici, negli istituti tecnici agrari e negli istituti tecnici femminili.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, di amministrazione del 25 ottobre-1° novembre 1984 sono stati pubblicati un decreto di approvazione delle graduatorie del concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di preside negli istituti tecnici agrari, indetto con i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979 e cinque decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo, industriali, nautici, agrari e femminili, indetti con decreto ministeriale 20 maggio 1981.

**86A0882**

# ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

## Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea e di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 3 novembre 1982, n. 855;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta dell'11 ottobre 1985;

Vista la deliberazione n. 3 allegata al verbale n. 91 del 29 novembre 1985 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale in data 10 dicembre 1985, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1986 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 4.610.400 lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I) Scienze dell'alimentazione . . . una borsa
II) Scienze farmaceutiche . . . una borsa
III) Scienze ambientali . . . una borsa
IV) Malattie infettive . . . . . . . . . . . . . . . una borsa
V) Malattie non infettive . . . . . . . . . . . . . una borsa

Dette borse avranno la durata di otto mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° aprile 1986.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza straniera purché non congiunta con la cittadinanza italiana;

*b)* diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

*c)* presentazione da parte di personalità scientifica o altra autorità del Paese di origine o di residenza, attestante l'interesse per la ricerca scientifica e la serietà nella condotta del candidato alla borsa di studio;

*d)* idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;

*e)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità nell'anno finanziario 1985.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1985 abbiano fruito di borsa di studio anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie di studio e di ricerca verrà presa in considerazione solo la materia indicata per prima nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti piu domande sara presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte tra le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo. l'aspirante oltre a manifestare la volonta di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

6) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

7) di accettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro pubblico o privato;

9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

*a)* se il candidato si trova in uno stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

*b)* se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

*a)* certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine del corso universitario, attinente alla materia di studio e di ricerca oggetto della borsa;

*b)* attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *c)*;

*c)* pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

*d)* documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

*e)* altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta libera e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei Paesi in cui si trovano gli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Sta o estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana sopra menzionata. Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la traduzione in lingua italiana dei documenti sopra citati potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale della Repubblica italiana.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I, titolo di studio: fino a punti 6,00;

cat. II, pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,50;

cat. III, attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 2,00;

cat. IV, altri titoli: fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

*a)* dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

*b)* dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato medico dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonché l'idoneità al godimento della borsa di studio.

Nel caso in cui il certificato medico venga richiesto in Italia dovrà essere rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Detti documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti elencati nel presente articolo non redatti in lingua italiana dovranno essere tradotti nei modi stabiliti dal precedente art. 5 e la traduzione dovrà essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa sarà da considerarsi parte integrante.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questo, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi due mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio,

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvono gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa il direttore del laboratorio competente può consentire per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista, al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo o, che si assentino ingiustificatamente, sono dichiarati decaduti dalla borsa con provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1985

*Il Ministro:* DEGAN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1986*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 291*

---

Schema esemplificativo della domanda

*Al direttore dell'Istituto superiore di sanità* -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto..........................................................................................
nato a ................................................. (provincia di .......................)
il............................................................ e residente in .......................
(provincia di ...........................) via.................................... n...........
c.a.p. ... tel.................... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale per l'anno finanziario 1986.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca..........................................................................................................

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità di:

1) essere cittadino .......................................................................;

2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio .................;

4) accettare gli obblighi previsti dall'art. 11 del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il godimento della borsa, di alcuna retribuzione o corrispettivo derivante da altre borse, da rapporti di lavoro pubblico o privato;

6) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: ........................................................................ tel. ..............

Data, .................................

Firma ............................................

---

*N.B.* — La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e, possibilmente dattiloscritta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

*a)* se il candidato si trova in uno Stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

*b)* se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

**86A0516**

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

**Concorsi pubblici, per esami, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, a sei posti di consigliere del personale direttivo della intendenza di finanza, a otto posti di segretario del personale di concetto delle imposte dirette, ad un posto di coadiutore dattilografo del personale esecutivo degli uffici veterinari di confine e a due posti di coadiutore meccanografo del personale esecutivo delle tasse e imposte indirette.**

Con decreto n. 20212/PR.I del 14 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 221, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 28 gennaio 1986, n. 4, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere, settima qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo dell'intendenza di finanza.

Di detti sei posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, uno ad appartenenti al gruppo ladino e quattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 28 gennaio 1986.

Con decreto n. 20228/PR.I del 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 223, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 28 gennaio 1986, n. 4, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario, sesta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto delle imposte dirette.

Di detti otto posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, uno ad appartenenti al gruppo ladino e sei sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 28 gennaio 1986.

Con decreto n. 20256/PR.I del 25 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1985, registro n. 12, foglio n. 62, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 28 gennaio 1986, n. 4, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore dattilografo, quarta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo degli uffici veterinario di confine di Fortezza e Campo Trens.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 28 gennaio 1986.

Con decreto n. 20225/PR.I del 10 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1985, registro n. 13, foglio n. 62, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 28 gennaio 1986, n. 4, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore meccanografo, quarta qualifica funzionale, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo delle tasse e imposte indirette.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 28 gennaio 1986.

**86A0883**

## PROVINCIA DI BOLZANO

**Sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1985 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.**

In base alle leggi provinciali 18 agosto 1983, n. 34 e 22 ottobre 1984, n. 13 ed in esecuzione della delibera della giunta provinciale n. 5287 del 21 ottobre 1985 è indetta la sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1985 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali per i profili professionali: medici, farmacisti, veterinari.

Agli esami di idoneità su base provinciale sono ammessi soltanto i candidati che hanno la loro residenza nella provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda:

le idoneità conseguibili;
i requisiti per l'ammissione;
le norme generali per la valutazione dei titoli;
le norme particolari per l'ammissione agli esami di idoneità in: pediatria, medicina nucleare, chirurgia maxillo-facciale, igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
l'ammissione agli esami;
lo svolgimento delle prove di esame;
la valutazione delle prove di esame,

valgono le norme contenute nel decreto del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo in conformità a quanto prescritto dall'art. 8 del citato decreto del Ministero della sanità, devono essere presentate con tutti i documenti prescritti alla Giunta provinciale - Assessorato alla sanità - Ufficio personale del servizio sanitario, Bolzano, via Orazio, 4/D, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Le commissioni d'esame vengono nominate con delibera della giunta provinciale secondo le norme delle leggi provinciali 18 agosto 1983, n. 34 e 22 ottobre 1984, n. 13.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Assessorato alla sanità - Ufficio personale del servizio sanitario, Bolzano, via Orazio, 4/D, tel. (0471) 992508.

**86A0884**

## REGIONE ABRUZZO

**Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 10**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Penne (Pescara).

**86A0856**

## REGIONE CAMPANIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, presidio di Procida, a:

tre posti di aiuto di chirurgia;
tre posti di aiuto di medicina;
tre posti di aiuto di pediatria;
tre posti di aiuto di anestesia;
tre posti di aiuto di ostetricia;
due posti di aiuto di cardiologia;
due posti di aiuto di radiologia;
due posti di aiuto di laboratorio di analisi;
due posti di assistente biologo;
sette posti di assistente medico - disciplina chirurgia;
sette posti di assistente medico - disciplina medicina;
sette posti di assistente medico - disciplina pediatria;
cinque posti di assistente medico - disciplina anestesia;
sette posti di assistente medico - disciplina ostetricia;
quattro posti di assistente medico - disciplina cardiologia;
quattro posti di assistente medico - disciplina radiologia;
due posti di assistente medico - disciplina laboratorio analisi;
tre posti di ispettore sanitario;
tre posti di capo sala (operatore professionale di prima categoria collaboratore);
quattro posti di ostetrica (operatore professionale di prima categoria collaboratore);
quattro posti di vigilatrice d'infanzia (operatore professionale di prima categoria collaboratore);
venticinque posti di infermiere professionale (operatore di prima categoria collaboratore);
tre posti di tecnico di laboratorio di analisi (operatore professionale di prima categoria collaboratore);
tre posti di autista;
un posto di aggiunto (assistente amministrativo);
un posto di dattilografo (coadiutore amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale dell'U.S.L. in Pozzuoli (Napoli).

**86A0885**

## REGIONE PIEMONTE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

*Ruolo sanitario:*

tre posti nel profilo professionale degli operatori professionali di prima categoria del personale infermieristico e nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale.

*Ruolo amministrativo:*

due posti nel profilo professionale dei coadiutori amministrativi e nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

**86A0888**

**Concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 57**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 57.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale in Omegna (Novara).

86A0893

# REGIONE VENETO

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

tre posti di assistente di medicina per l'igiene pubblica;
un posto di assistente di dermatologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di nefrologia;
un posto di assistente chimico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

86A0869

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di assistente medico - disciplina medicina;
due posti di assistente medico - disciplina radiologia;
due posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;
un posto di operatore tecnico - autista meccanico;
quattro posti di operatore tecnico - portiere centralinista autista;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

86A0868

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia);

un posto di primario ospedaliero di nefrologia-emodialisi (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di lungodegenza riabilitativa (area funzionale di medicina);

due posti di assistente medico di radiologia (area funzionale di medicina).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

er ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale della U.L.S. in Legnago (Verona).

86A0857

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina anestesia e rianimazione - ruolo sanitario - area funzionale di chirurgia;
un posto di primario ospedaliero - disciplina radiologia - ruolo sanitario - area funzionale di medicina;
un posto di primario ospedaliero - disciplina oculistica - ruolo sanitario - area funzionale di chirurgia;
un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - ruolo sanitario - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A0887

# REGIONE UMBRIA

**Pubbliche selezioni a due posti di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 8**

Sono indette pubbliche selezioni per l'assunzione, per chiamata diretta, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a due posti di operatore tecnico, di cui: uno addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia e uno addetto al forno inceneritore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

86A0902

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia, per le esigenze del dipartimento di emergenza - a tempo pieno;

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

due posti di operatore professionale collaboratore - educatore professionale;

tre posti di operatore professionale infermiere generico;

un posto di operatore tecnico conduttore di generatori a vapore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

**86A0859**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di ingegnere chimico;

un posto di operatore tecnico coordinatore di lavanderia;

un posto di operatore tecnico coordinatore elettricista;

un posto di collaboratore amministrativo di area economico-finanziaria;

un posto di assistente tecnico programmatore di centro elettronico;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia a tempo pieno - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Bologna.

**86A0854**

## REGIONE MARCHE

### Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 11

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unita sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fabriano (Ancona).

**86A0867**

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

un posto di assistente medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale assistente medico - disciplina medicina generale;
un posto di assistente medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale assistente medico - disciplina neurologia;
un posto di assistente medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale assistente medico - disciplina recupero e rieducazione funzionale di motulesi e neurolesi;
un posto di educatore professionale - ruolo sanitario - operatore professionale di prima categoria - collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

**86A0897**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 74

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 74, a:

due posti di coadiutore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolersi al settore del personale della U.S.L. in Corsico (Milano).

**86A0858**

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/9, a:

un posto di assistente medico di medicina generale;

due posti di assistente medico di psichiatria;

quindici posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

un posto di assistente sociale collaboratore;

due posti di assistente tecnico;

un posto di vice direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di direzione dell'U.S.L. in Milano.

**86A0855**

## REGIONE SICILIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di primario di medicina - ospedale di Salemi;
un posto di assistente di pediatria - ospedale di Mazara;
due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Mazara del Vallo (Trapani).

86A0889

## OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiologia addetto all'U.C.C. e T.I.;
tre posti di assistente medico di pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

**86A0886**

## ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*Ospedale valdese di Torre Pellice:*

un posto di operaio specializzato cuoco (operatore tecnico).

*Ospedale valdese di Pomaretto:*

un posto di tecnico di radiologia (operatore professionale collaboratore di prima categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

**86A0903**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 30 del 6 febbraio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

*Aereo club d'Italia:* Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo tecnico ed a tre posti di assistente amministrativo.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Véneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . **L. 50.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . **L. 100.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . **L. 40.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . **L. 12.000**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . **L. 160.000**

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . **L. 2.500**

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | **L. 6.000** | **6.000** |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | **L. 1.000** | **1.000** |
| | Spese per imballaggio e spedizione | **L. 1.500** | **1.700** |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | **L. 2.000** | **2.000** |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 600**

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**

(c. m. 411100860320) L. 600